

L'Avv. (omissis), con e-mail del (omissis) ha comunicato di avere inserito - sulla propria carta intestata - un "logo raffigurante un cavallo rampante le cui zampe poggiano su una bilancia a doppio piatto, alla base della quale vi è la seguente scritta: (omissis)".

#### Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,
- preso atto della (seppur non dovuta) comunicazione resa, con contestuale produzione di copia della carta intestata dell'iscritto,

#### osserva

- la vigente normativa deontologica disciplina, agli artt. 17 e 35 del CDF, le modalità di informazione dell'attività professionale forense;
  - tali informazioni, con qualunque mezzo siano offerte, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, né ingannevoli, comparative, denigratorie o suggestive, e fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale;
- per quanto qui rileva i documenti informativi non devono contenere riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale, mentre l'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento;
- non è poi consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato;
- la riproduzione di un logo sulla carta intestata è pertanto indubbiamente lecita, purché rispettosa dei principi sopra richiamati e dei generali doveri di decoro e correttezza e salvi, comunque, i diritti di uso esclusivo dei marchi registrati.

---

**Artt. 17 e 35 CDF: carta intestata, logo**